

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 aprile 2021, n. 538

**Approvazione “Piano d’azione 2021, redatto ai sensi dell’art. 27 del Reg. UE n. 2016/2031 e del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* subspecie *pauca* ST53 nel territorio regionale”.**

L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della P.O. “Lotte obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementiere”, dal Dirigente del Servizio Controlli, Lotte obbligatorie Autorizzazioni e PAN e confermata dal Dirigente ad interim della Sezione Osservatorio, riferisce quanto segue.

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

Visto il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Xylella fastidiosa*.

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 giugno 2019 che ha definito le aree indenni dall’organismo nocivo *Xylella f.* nel territorio della Repubblica Italiana.

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018, successivamente modificato con il D.M. del 5 ottobre 2018 “Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica italiana”.

Vista la legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del 29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” che ha modificato/integrato la disciplina giuridica di contrasto ai patogeni da quarantena.

Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”.

Vista la legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.

Vista la legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 “Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia”;

Vista la legge regionale 20 settembre 2017, n. 37 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia)”;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 che ha modificato la legge regionale 29 marzo 2017, n. 4.

Vista la legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 (BURP n° 46/2019) recante “Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento dell’Agenzia per

le attività irrigue e forestali (ARIF) e abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia)".

Considerato che la Commissione europea ha effettuato a partire da febbraio 2014, diversi audit in Italia e in particolare in Puglia, finalizzati alla verifica dell'attuazione delle misure di contrasto alla *Xylella* stabilite dalla Decisione 789/2015 smi.

Viste le risultanze dell'ultimo audit, svoltosi dall'11 al 21 giugno 2019, da cui sono emerse le seguenti criticità, a cui la Regione Puglia deve porre rimedio:

- *"..... il metodo applicato durante l'ispezione del 2018 nella zona delimitata in Puglia era in larga misura conforme alla decisione. Tuttavia, come osservato negli anni precedenti, una parte delle ispezioni visive è stata svolta in periodi non adatti alla rilevazione dei sintomi principali che appaiono sulle foglie delle piante ospiti caducifoglie ed erbacee, cosa che potrebbe inavvertitamente escludere molte piante infette durante l'esercizio".*
- *"..... si continuano a registrare gravi e costanti ritardi nell'abbattimento e nella rimozione degli alberi infetti in tutta la zona delimitata, il che continua ad intensificare le pressioni comportate dalla malattia in Puglia."*
- *"Le pratiche agricole obbligatorie per la gestione della *Xylella fastidiosa* e dei suoi vettori continuano ad essere parte delle iniziative di contenimento in Puglia. Tuttavia, l'attuale tasso di inosservanza delle misure prescritte ne compromette l'efficacia."*
- *"Benché i controlli stradali proseguano in tutta la regione, non è data maggiore attenzione alle vie di uscita a nord della zona delimitata, dove il rischio in termini di contenimento è più elevato. L'assenza di segnaletica stradale, che indica la definizione della zona delimitata, contribuisce al rischio di spostamento dell'agente patogeno fuori dalla zona delimitata via rete stradale."*

Considerato che in tale Audit gli Ispettori del FVO (Food and Veterinary Office), hanno ribadito che l'attenzione della Commissione Europea è rivolta solo alle misure applicate nelle zone di contenimento e cuscinetto e, pertanto, i dati da verificare nell'ambito dell'ispezione devono fare riferimento solo alle suddette zone.

Vista la sentenza del 5 settembre 2019 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che si è pronunciata sulla procedura di infrazione n° 2015/2174 avviata nei confronti dell'Italia, e condanna l'Italia per non aver effettuato la *"rimozione immediata"* delle piante infette site nella zona di 20 km della zona infetta in cui si applicano misure di contenimento (articolo 7, paragrafo 2, lettera c) della decisione di esecuzione 2015/789 e smi).

Considerato che il Reg. UE 2020/1201 ha modificato la modalità di monitoraggio applicando le Guidelines for statistically sound and risk-based surveys of *Xylella fastidiosa* redatte dall'European Food Safety Authority (EFSA), che definisce tre diversi obiettivi della sorveglianza:

- sorveglianza per dimostrare che in un'area definita l'organismo nocivo non è presente;
- sorveglianza da attuare per definire i confini di una zona infestata;
- sorveglianza nella zona cuscinetto per garantire che il rilevamento dell'organismo nocivo si ha anche con un basso livello di diffusione.

Considerato che per ottenere gli obiettivi innanzi citati, il monitoraggio deve essere pianificato attraverso diverse fasi:

1. prima fase - individuazione e stima della popolazione di piante ospiti e la metodologia per rilevare piante infette da *Xylella*
2. seconda fase - calcolo delle dimensioni del campione utilizzando i parametri dell'indagine come input per lo strumento statistico (RiBESS +).
3. terza fase – allocazione dei campioni nell'area oggetto di indagine, tale allocazione dipende dalla popolazione delle piante ospiti e dai fattori di rischio individuati.

Tenuto conto che:

- il Reg. UE 2020/1201 ha ritenuto che le ispezioni visive non sono sufficienti per il monitoraggio della *X. fastidiosa*, in quanto il batterio manifesta un lungo periodo asintomatico (il tempo che intercorre tra l'infezione di una pianta e la manifestazione dei sintomi), per cui la *X. fastidiosa* può diffondersi ampiamente prima che le prime piante ospiti mostrino sintomi;
- in Puglia l'olivo si è rivelata la specie più suscettibile alla *Xylella fastidiosa sottospecie pauca* e in misura notevolmente inferiore le altre specie specificate, come mandorlo e specie della macchia mediterranea;
- il tempo che intercorre tra l'infezione di una pianta e la manifestazione dei sintomi per l'olivo infetto da *Xylella fastidiosa sottospecie pauca*, si aggira mediamente sui 390 giorni (EFSA PLH Panel, 2019) e i sintomi possono essere simili a quelli causati dallo stress idrico;
- il batterio si diffonde attraverso insetti vettori "sputacchine" ubiquitari e polifagi“;

sono stati individuati diversi fattori di rischio tra cui l'olivo quale specie più sensibile e due zone di 400 m, la prima a confine tra la zona infetta e la zona cuscinetto, e la seconda a confine tra la zona infetta e la zona contenimento, in cui la probabilità di infezione è maggiore.

Considerato che il Reg. UE 2020/1201, ha ritenuto fondamentale anticipare l'evolversi della batteriosi ed evitare di disperdere energie in zone in cui è ormai conclamata la presenza del patogeno, e pertanto ha ridotto la dimensione delle aree delimitate (zona infetta, cuscinetto e zona in cui si applicano le misure di contenimento) al fine di attuare in tali zone una sorveglianza più concentrata e secondo una pianificazione come innanzi descritta.

Considerato che la lotta ai vettori della *Xylella* rappresenta un elemento fondamentale nella strategia di contrasto alla diffusione del batterio.

Tenuto conto che la Regione Puglia ritiene utile continuare a monitorare attorno alle piante infette individuate nel corso del monitoraggio 2020, con priorità per le piante infette individuate nella Piana degli olivi monumentali e nella provincia di Taranto.

Tenuto conto che nell'area infetta di cui all'allegato III del Reg. UE 2020/1201, ad esclusione della zona in cui si applicano misure di contenimento, l'estirpazione degli olivi è disciplinata da quanto disposto dalla Legge n° 44 del 21/05/2019, che converte, con modificazioni, il Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019, il quale all'art. 8-ter recita "(Misure per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*). — 1. Al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla *Xylella fastidiosa*, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento .....".

Considerato che nell'ottemperare alle disposizioni governative finalizzate a contrastare la diffusione e il contagio da COVID 19 che prevedono limitazioni agli spostamenti, le attività svolte dal Servizio fitosanitario per il tramite di Ispettori /Agenti fitosanitari per il contrasto alla diffusione della *Xylella f.*, al controllo dei vivai, nonché dai proprietari /conduttori /gestori di terreni agricoli e aree pubbliche per ottemperare all'esecuzione di misure fitosanitarie di lotta ai vettori della *xylella* o di estirpazione di piante infette, costituiscono "**attività indifferibili**" e di "**pubblica utilità**" e devono essere assicurate, senza indugio né interruzione, nel rispetto di ogni precauzione tesa a contrastare il contagio del virus.

Considerato che il "Piano di azione alla *Xylella* per il focolaio di Canosa di Puglia (BAT)" trasmesso dall'Osservatorio al Mipaaf con nota prot. 77 del 18/01/2021, è stato redatto nelle more della più complessiva definizione degli interventi sull'intero territorio della Regione Puglia.

Ritenuto necessario procedere a delimitare le aree ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201.

Ritenuto di dover approvare il "Piano d'azione 2021, redatto ai sensi dell'art. 27 del Reg. UE n. 2016/2031 e

del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53* nel territorio regionale” -Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto - redatto dall’Osservatorio fitosanitario da applicare nelle aree delimitate ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 2020/1201.

Ritenuto che il “Piano di azione alla *Xylella* per il focolaio di Canosa di Puglia (BAT)” già trasmesso al Mipaaf, va revocato in quanto inserito nel piano generale d’azione 2021 di cui all’Allegato A alla presente Deliberazione.

Ritenuto necessario affidare all’Osservatorio la redazione di linee guida per l’esecuzione del “Piano” e per l’aggiornamento delle parti non sostanziali del suddetto ‘Piano di azione’, qualora necessarie sulla base dei risultati dell’attività di sorveglianza e in particolare per quanto concerne l’individuazione e la quantificazione delle superfici interessate e le estirpazioni.

Ritenuto necessario avvalersi, sulla base di convenzione, del supporto dei Carabinieri Forestali per i controlli sull’applicazione delle misure di contrasto alla diffusione di *Xylella fastidiosa*;

Ritenuto necessario informare i Prefetti e i Carabinieri Forestali che l’esecuzione delle attività di contrasto al batterio eseguite da: Ispettori /agenti /assistenti fitosanitari nonché proprietari /conduttori /gestori di terreni agricoli e aree pubbliche, costituiscono “attività indifferibili” e di “pubblica utilità” e devono essere assicurate, senza indugio né interruzione, nel rispetto di ogni precauzione tesa a contrastare il contagio del COVID-19.

#### **Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Con successivi provvedimenti si procederà agli stanziamenti di bilancio per la dotazione delle risorse finanziarie necessarie all’attuazione del presente Piano d’Azione.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

1. Di approvare quanto riportato in narrativa.
2. Di procedere a delimitare le aree ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 2020/1201.
3. Di approvare il “Piano d’azione 2021, redatto ai sensi dell’art. 27 del Reg. UE n. 2016/2031 e del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53* nel territorio regionale” - Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. Di revocare il “Piano di azione alla *Xylella* per il focolaio di Canosa di Puglia (BAT)” già trasmesso al Mipaaf, in quanto inserito nel “Piano d’azione 2021, redatto ai sensi dell’art. 27 del Reg. UE n. 2016/2031

e del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa subsp. pauca* ST53 nel territorio regionale”.

5. Di affidare all’Osservatorio la redazione di linee guida per l’esecuzione del Piano e per l’aggiornamento delle parti non sostanziali del suddetto ‘Piano di azione’, qualora necessarie sulla base dei risultati dell’attività di sorveglianza e in particolare per quanto concerne l’individuazione e la quantificazione delle superfici interessate e le estirpazioni.
6. Di dare atto che la Sezione Osservatorio Fitosanitario si avvale, sulla base di convenzione, del supporto dei Carabinieri Forestali per i controlli sull’applicazione delle misure di contrasto alla diffusione di *Xylella fastidiosa*.
7. Di informare i Prefetti e i Carabinieri Forestali che l’esecuzione delle attività di contrasto al batterio eseguite da: Ispettori/agenti/assistenti fitosanitari e proprietari/conduttori /gestori di terreni agricoli e aree pubbliche, costituiscono “attività indifferibili” e di “pubblica utilità” e devono essere assicurate, senza indugio né interruzione, nel rispetto di ogni precauzione tesa a contrastare il contagio del COVID-19.
8. Di stabilire che il presente provvedimento è pubblicato sul BURP in versione integrale.
9. Di dare mandato alla Sezione Osservatorio Fitosanitario di curare gli adempimenti ai fini dell’implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 33/2013.
10. Di dare mandato alla Sezione Osservatorio Fitosanitario di notificare il presente provvedimento a: Carabinieri forestali, Prefetti, Comuni rientranti nelle aree delimitate, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane degli aeroporti di Puglia, Sezione Vigilanza Ambientale regionale, Polizia della Città Metropolitana, Polizia Municipale dei comuni ricadenti nelle aree delimitate.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal funzionario responsabile della P.O. “Lotte obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementiere” e confermato dal Dirigente del Servizio e dal Dirigente ad interim della Sezione Osservatorio, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario P.O. (Dr. Anna Percoco)

Il Dirigente del Servizio (Dr. Salvatore Infantino)

Il Dirigente vicario della Sezione (Dr. Luigi Trotta)

Il Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 18 comma 1 del DPGR 443/2015 smi, non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

(Prof. Gianluca Nardone)

L’Assessore all’Agricoltura

(Dott. Donato Pentassuglia)

**LA GIUNTA REGIONALE**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore Donato Pentassuglia; viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione; a voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

1. Di approvare quanto riportato in narrativa.
2. Di procedere a delimitare le aree ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201.
3. Di approvare il "Piano d'azione 2021, redatto ai sensi dell'art. 27 del Reg. UE n. 2016/2031 e del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* subspecie *pauca* ST53 nel territorio regionale" - Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. Di revocare il "Piano di azione alla *Xylella* per il focolaio di Canosa di Puglia (BAT)" già trasmesso al Mipaaf, in quanto inserito nel "Piano d'azione 2021, redatto ai sensi dell'art. 27 del Reg. UE n. 2016/2031 e del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* subspecie *pauca* ST53 nel territorio regionale".
5. Di affidare all'Osservatorio la redazione di linee guida per l'esecuzione del Piano e per l'aggiornamento delle parti non sostanziali del suddetto 'Piano di azione', qualora necessarie sulla base dei risultati dell'attività di sorveglianza e in particolare per quanto concerne l'individuazione e la quantificazione delle superfici interessate e le estirpazioni.
6. Di dare atto che la Sezione Osservatorio Fitosanitario si avvale, sulla base di convenzione, del supporto dei Carabinieri Forestali per i controlli sull'applicazione delle misure di contrasto alla diffusione di *Xylella fastidiosa*.
7. Di informare i Prefetti e i Carabinieri Forestali che l'esecuzione delle attività di contrasto al batterio eseguite da: Ispettori/agenti/assistenti fitosanitari e proprietari/conduttori /gestori di terreni agricoli e aree pubbliche, costituiscono "attività indifferibili" e di "pubblica utilità" e devono essere assicurate, senza indugio né interruzione, nel rispetto di ogni precauzione tesa a contrastare il contagio del COVID-19.
8. Di stabilire che il presente provvedimento è pubblicato sul BURP in versione integrale.
9. Di dare mandato alla Sezione Osservatorio Fitosanitario di curare gli adempimenti ai fini dell'implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 33/2013.
10. Di dare mandato alla Sezione Osservatorio Fitosanitario di notificare il presente provvedimento a: Carabinieri forestali, Prefetti, Comuni rientranti nelle aree delimitate, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane degli aeroporti di Puglia, Sezione Vigilanza Ambientale regionale, Polizia della Città Metropolitana, Polizia Municipale dei comuni ricadenti nelle aree delimitate.

Il Segretario Generale della Giunta  
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta  
MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.  
28 pagine

Il Dirigente della Sezione

**Dr. Luigi Trotta**

Firmato da:Luigi Trotta  
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727  
Data: 01/04/2021 16:30:06

***Piano d'azione per contrastare la  
diffusione di Xylella fastidiosa(Well et  
al.) in Puglia***

**Marzo 2021**

**Piano d'azione *Xylella fastidiosa* - 2021**

1

Sommario

1	PREMESSA.....	3
2	GLOSSARIO.....	3
3	OBIETTIVI .....	4
4	QUADRO NORMATIVO.....	4
5	DELIMITAZIONE DELLE AREE.....	5
6	LE AZIONI .....	6
7	SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO.....	6
7.1	Sorveglianza annuale dell'area indenne.....	8
7.2	Sorveglianza annuale delle aree delimitate in cui si applicano le misure di eradicazione.....	9
7.3	Sorveglianza annuale della zona delimitata in cui si applicano le misure di contenimento .....	13
7.4	Sorveglianza a seguito di rinvenimento pianta infetta.....	14
7.5	Ulteriori azioni di sorveglianza .....	14
7.6	Calendarizzazione della sorveglianza .....	15
8	MONITORAGGIO DEI VETTORI.....	15
9	RIMOZIONE E DISTRUZIONE DELLE PIANTE .....	16
9.1	Misure di eradicazione .....	16
9.2	Misure di contenimento .....	16
9.3	Distruzione delle piante.....	17
9.4	Procedura di notifica alle istituzioni nazionali ed europee .....	17
9.5	Procedura di notifica ai proprietari .....	17
10	INDENNIZZI.....	18
11	LOTTA AL VETTORE .....	19
11.1	Misure fitosanitarie contro le forme giovanili .....	19
11.2	Misure fitosanitarie contro gli adulti .....	20
12	AUTORIZZAZIONE SITI DI PRODUZIONE .....	22
13	CONTROLLI UFFICIALI.....	22
14	FORMAZIONE .....	24
15	COMUNICAZIONE.....	24
15.1	Comunicazione e informazione agli Enti del territorio per la lotta al vettore .....	24
15.2	Il cruscotto.....	25
16	RUOLI E RESPONSABILITÀ .....	26

**Piano d'azione *Xylella fastidiosa* - 2021**

---

2

17	FONTI DI FINANZIAMENTO .....	27
18	CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ.....	27

---

**Piano d'azione *Xylella fastidiosa* - 2021**

3

**1 PREMESSA**

Il presente piano d'azione 2021, redatto ai sensi dell'art. 27 del Reg. UE n. 2016/2031 e del Reg. UE 2020/1201, descrive le azioni che la Regione Puglia intende realizzare nel corso dell'anno 2021 per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) nel territorio regionale e dare piena attuazione al Reg. UE n. 2020/1201, tenendo conto delle criticità evidenziate dalla Commissione Europea (audit 11-21 giugno 2019). Il piano descrive le attività da svolgere nelle aree delimitate, con particolare riferimento all'organizzazione delle indagini, alla definizione del numero di piante da campionare e delle prove di laboratorio da effettuare, le procedure che l'Autorità competente regionale (Osservatorio fitosanitario regionale) adotta a partire dall'individuazione delle piante infette, la calendarizzazione delle attività, la governance, il quadro economico e il cronoprogramma per ciascun'azione programmata.

Com'è noto l'attuazione delle misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria.

L'Osservatorio fitosanitario regionale redigerà specifiche procedure di attuazione del presente piano e può procedere alla sua rimodulazione in funzione di esigenze non prevedibili.

**2 GLOSSARIO**

- **Organismo nocivo specificato**=*Xylella fastidiosa* (Wells et al.) e tutte le sue sottospecie;
- ***Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53** = sottospecie della *Xylella fastidiosa* individuato nella Regione Puglia;
- **Piante ospiti** = tutte le piante da impianto, escluse le sementi, elencate nell'allegato I del Reg. UE 2020/1201, sensibili a una o più sottospecie di *Xylella fastidiosa*;
- **Piante specificate**= piante ospiti da impianto, escluse le sementi, notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53;
- **Area delimitata**= area costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto;
- **Zona infetta** = zona di raggio di almeno 50 m attorno alla pianta infetta da *Xylella fastidiosa*;
- **Zona infetta Salento**= zona infetta da *Xylella fastidiosa* elencata nell'allegato III, parte A del Reg. UE 2020/1201, comprendente l'intera provincia di Lecce, Brindisi, alcuni comuni della provincia di Taranto e il comune di Locorotondo della provincia di Bari;
- **Zona cuscinetto** = zona attorno ad una zona infetta che può avere una larghezza di:
  - a) almeno 2,5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell'adozione delle misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11 del Reg. UE 2020/1201;
  - b) almeno 5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell'adozione delle misure di contenimento di cui agli articoli da 12 a 17 del Reg. UE 2020/1201.
- **Zona di contenimento** = zona di almeno 5 km dal confine tra la zona infetta Salento e la zona cuscinetto che si estende dallo Jonio all'Adriatico in cui si applicano le misure di contenimento (lettera a) comma 2 dell'art. 15 del Reg. UE 2020/1201);
- **Zona indenne** = territorio della Regione Puglia in cui non sono stati individuati piante infette da *Xylella fastidiosa*;
- **Area delimitata "Monopoli"** =definita da una zona infetta con raggio di 50 m intorno alle piante infette rinvenute in agro di Monopoli e da una zona cuscinetto della larghezza di 2,5 km intorno alla zona infetta.;
- **Area delimitata "Polignano"**= definita da zona infetta con raggio di 50 m intorno alle piante infette rinvenute in agro di Polignano e da una zona cuscinetto della larghezza di 2,5 km intorno alla zona infetta;

## Piano d'azione *Xylella fastidiosa* - 2021

4

- **Area delimitata "Canosa di Puglia"** = definita da una zona infetta con raggio di 50 m intorno ai lotti infetti rinvenuti in agro di Canosa di Puglia e da una zona cuscinetto della larghezza di 2,5 km intorno alla zona infetta;
- **Piana degli olivi secolari** = Piana degli Ulivi Secolari di cui al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con DGR 16 febbraio 2015, n. 176 e s.m.i.;
- **Unità Epidemiologica** = gruppo o area omogenea di unità di ispezione in cui le interazioni tra l'organismo nocivo, le piante ospiti, i fattori e le condizioni abiotiche e biotiche porterebbero a un'epidemiologia simile, qualora l'organismo nocivo fosse presente;
- **RiBESS +** = strumento statistico che calcola la dimensione del campione utilizzando un approccio statisticamente valido e basato sul rischio;
- **Livello di confidenza e prevalenza** = parametri che definiscono l'obiettivo della indagine e il livello di accuratezza (confidenza) dei risultati che si ottengono.

### 3 OBIETTIVI

Obiettivo generale del piano è anticipare l'evoluzione della malattia evitando di disperdere energie nelle aree dove ormai non è più possibile eradicare l'organismo nocivo. In particolare, la Regione Puglia si prefigge di:

- a. Eradicare la malattia nelle attuali aree delimitate evitando di disperdere energie nelle aree infette nelle quali ormai l'organismo nocivo si è insediato stabilmente;
- b. Contenere la diffusione dell'organismo nocivo nella Puglia meridionale per tutelare le aree indenni regionali ed evitare che la malattia si diffonda nel resto del territorio dell'Unione Europea;
- c. Prevenire la diffusione dell'organismo nocivo nelle aree indenni mediante la riduzione anticipata della popolazione dei vettori e la preparazione del territorio attraverso la comunicazione e l'informazione.

### 4 QUADRO NORMATIVO

- Regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/10/2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 giugno 2019 che ha definito le aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella f.* nel territorio della Repubblica Italiana;
- Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018, successivamente modificato con il D.M. del 5 ottobre 2018 "Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica italiana";
- Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 27 del 29/03/2019 "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto" che ha modificato/integrato la disciplina giuridica di contrasto ai patogeni da quarantena;

**Piano d'azione *Xylella fastidiosa* - 2021**

5


- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”.
- Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”;
- Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 che ha modificato la legge regionale 29 marzo 2017, n. 4;
- Legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 “Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Legge Regionale 20 settembre 2017, n. 37 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia)”;
- Legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 (BURP n° 46/2019) recante “Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento dell’Agenzia per le attività irrigue e forestali (ARIF) e abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia)”.

**5 DELIMITAZIONE DELLE AREE**

Nella figura 1 sono riportate le aree delimitate istituite ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 e sono:

- “**Area delimitata Salento**”; l’area è costituita da:
  - **Zona infetta** di cui all’Allegato III del Reg. 2020/1201, in cui si attuano misure di contenimento (articoli da 12 a 17 del Reg. 2020/1201) nell’area di 5 km. dal confine tra la zona infetta e la zona cuscinetto;
  - **Zona cuscinetto** adiacente alla zona infetta della larghezza di 5 km.;
- **Aree delimitate in cui si applicano le misure di eradicazione** (articoli da 7 a 11 del Reg. 2020/1201), ovvero:
  - “**Monopoli**” definita da una zona infetta con raggio di 50 m intorno alle piante infette rinvenute in agro di Monopoli e da una zona cuscinetto della larghezza di 2,5 km intorno alla zona infetta.;
  - “**Polignano**” definita da zona infetta con raggio di 50 m intorno alle piante infette rinvenute in agro di Polignano e da una zona cuscinetto della larghezza di 2,5 km intorno alla zona infetta.;
  - “**Canosa di Puglia**” definita da una zona infetta con raggio di 50 m intorno ai lotti infetti rinvenuti in agro di Canosa di Puglia e da una zona cuscinetto della larghezza di 2,5 km intorno alla zona infetta.

Figura 1 – Le aree delimitate nella regione Puglia



## Piano d'azione *Xylella fastidiosa* - 2021

6

### 6 LE AZIONI

Le azioni programmate sono:


- Sorveglianza del territorio;
- Monitoraggio dei vettori;
- Rimozione e distruzione delle piante;
- Indennizzi;
- Lotta al vettore;
- Autorizzazione siti di produzione in aree delimitate;
- Controlli ufficiali;
- Formazione;
- Comunicazione.

### 7 SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO

La Regione Puglia dispone la sorveglianza del proprio territorio applicando lo specifico target di monitoraggio per le aree delimitate e per l'area indenne (Tab. 1 e Tab. 2). La sorveglianza è disposta in:

- area indenne con una sub-area compresa tra le aree delimitate di Monopoli e Polignano in cui si svolgerà una sorveglianza rafforzata;
- aree delimitate in cui si applicano le misure di eradicazione (Monopoli, Polignano e Canosa di Puglia);
- area delimitata in cui si applicano le misure di contenimento (Area di 5 km. dal confine tra la zona cuscinetto e la zona infetta dell'area delimitata Salento);
- due fasce di elevato rischio, della larghezza di 400 metri, dove si applica la sorveglianza rafforzata e che percorrono l'intero territorio da costa a costa, poste in zona cuscinetto a confine con la zona contenimento e a sud della zona di contenimento.

#### Sorveglianza nelle aree delimitate



L'attività di sorveglianza è condotta in conformità alle disposizioni del Reg. UE 2020/1201 e alle "Guidelines for statistically sound and risk-based surveys of *Xylella fastidiosa*" redatte dall'European Food Safety Authority (EFSA).

**Piano d'azione *Xylella fastidiosa* - 2021**

7

Le modalità di gestione del rischio poste alla base del presente piano d'azione e, di conseguenza, la pianificazione dell'azione di sorveglianza discendono dall'obiettivo generale che la Regione Puglia si è posta, ossia di anticipare l'evolversi della batteriosi. In particolare, la strategia del piano prevede di:

- individuare, all'interno dell'area indenne, un'area a maggior rischio contigua ai focolai di Monopoli e Polignano a mare e che comprende la porzione di Piana degli olivi monumentali, non già ricompresa nelle aree delimitate, da sottoporre a sorveglianza "rafforzata";
- definire, per le zone in cui si applicano le misure di eradicazione, dei criteri più stringenti di quelli fissati dal regolamento comunitario;
- individuare, per la zona in cui si applicano le misure di contenimento, due fasce di elevato rischio della larghezza di 400 metri che percorrono l'intero territorio da costa a costa poste, la prima, in zona cuscinetto a confine con la zona contenimento e la seconda nella parte più a sud della zona di contenimento.

La sorveglianza è pianificata in funzione dell'uso del territorio interessato e prevede un metodo di campionamento delle piante specificate in oliveti, frutteti, nonché nei vivai, nei centri per il giardinaggio e/o nei centri di vendita, nelle aree naturali e in altri luoghi pertinenti. Si procede con metodi di rilevamento ed identificazione regolamentari.

**Tab. 1 - Piante sottoposte a campionamento e metodo di rilevamento del Piano di Sorveglianza**

	Olivi	Fruttiferi	Altre Aree
<b>Piante sottoposte a vigilanza</b>	Olea	Prunus, Citrus	Lavandula, Poligala, Acacia, Oleandro, Mirto, Rosmarino, Asparago selvatico, Cistus, ecc.
<b>Unità di ispezione</b>	Singola pianta		
<b>Rilevamento</b>	Osservazioni visive e campionamento delle piante prelevate sulla base di algoritmi casuali		
<b>Identificazione</b>	Analisi con RT-PCR. Campioni singoli o pool costituiti da max 7 piante/campione		
<b>Sensibilità del metodo</b>	0,55	0,55	0,55

In complesso, le aree sottoposte a monitoraggio investono **550 mila ettari di territorio**. Il Piano di sorveglianza coinvolge **216.757 piante specificate da campionare** per **30.943 analisi in laboratorio**.

**Tab. 2 - Piano di sorveglianza annuale del territorio della Regione Puglia**

	Zona	Ettari (numero)	Ettari da ispezionare (numero)	Ettari da ispezionare (%)	Piante da ispezionare (numero)	Piante da ispezionare (nr/ha)	Analisi Laboratorio (numero)
1.	Zona Indenne - Nord Puglia	490.472	5.706	1,2%	39.942	7	5.706
2.	Zona Indenne – Monopoli	5.537	716	13%	5.013	7	716
3.	Area delimitata Monopoli	5.119	1.089	21%	8.984	14/7*	1.283
4.	Area delimitata Polignano a mare	1.907	504	26%	3.841	14/7*	549
5.a	Area delimitata Canosa di Puglia	1.505	455	30%	3.901	14/7*	535
5.b	Area delimitata Canosa di Puglia - Vivai	67	67	-	4.856	-	694
6.	Zona Contenimento Salento	22.738	8.803	39%	103.817	14/7*	14.831
7.	Zona Cuscinetto Salento	22.832	6.629	29%	46.403	7	6.629
	<b>TOTALE</b>	<b>550.177</b>	<b>23.969</b>	<b>4,4%</b>	<b>216.757</b>	-	<b>30.943</b>

\* Il numero di piante da ispezionare è diversificato a seconda del livello di rischio dell'area oggetto di ispezione

## Piano d'azione *Xylella fastidiosa* - 2021

Il dettaglio dei dati utilizzati per pianificare la sorveglianza, ovvero l'uso del suolo dei singoli territori, i parametri statistici, i metodi di rilevamento ed identificazione utilizzati per pianificare le indagini, viene riportato nei successivi paragrafi.

### 7.1 Sorveglianza annuale dell'area indenne

La Regione Puglia conduce indagini annuali sulle piante specificate per rilevare la presenza dell'organismo nocivo nei territori indenni in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2 del Reg. UE 2020/1201.

In considerazione dello scopo fondamentale dell'indagine territoriale, l'area indenne viene suddivisa in due sottozone:

- a) **una prima sottozona** comprendente la gran parte del territorio regionale in cui l'organismo nocivo non risulta ancora insediato;
  - b) **una seconda sottozona** indenne ritenuta più rischiosa e, pertanto, da sottoporre ad opportuna sorveglianza "rafforzata", comprendente territori del comune di Monopoli e della Piana degli olivi monumentali non già ricompresi in area delimitata.
- a) Nella **prima sottozona**, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento utilizzati permettono di rilevare all'interno del territorio un tasso di presenza di piante infette dell'1% con un livello di confidenza dell'80%.

Di seguito sono presentati i dati riferiti all'uso del suolo della sottozona, i parametri statistici utilizzati ed il metodo di rilevamento. Il piano di indagine è stato ottenuto utilizzando il *tool* statistico RiBESS+ con un'applicazione a due step. Il primo step è stato finalizzato ad individuare il numero di piante da campionare nell'Unità Epidemiologica identificata (macromaglia da 100 ettari) e il secondo teso a definire il numero di macromaglie da monitorare.

**Tab. 3 - Uso del suolo e piano di indagine della prima sottozona dell'area indenne**

<b>Parametri</b>	Livello di confidenza	0,80
	Prevalenza	0,01
<b>Popolazione Target nell'area delimitata</b>	Superficie totale (ettari)	1.267.646
	Superficie con piante specificate (ettari)	490.472
	Densità di impianto (piante/ettaro)	150
	Numero di piante specificate	73.579.800
<b>Unità Epidemiologiche (U.E.)</b>	Unità Epidemiologiche	Maglia da 100 ettari
	Numero di Unità Epidemiologiche	4.905
	Numero di piante per U.E.	735.750
	Livello di confidenza a livello di U.E.	0,50
<b>Piano di indagine</b>	U.E. da campionare	126
	Piante da campionare per U.E.	317
	Totale Piante da campionare	39.942
	Piante da campionare per ettaro	7
<b>Allocazione del Campione</b>	Numero ettari per U.E.	45
	Totale ettari da campionare	5.706
	% ettari da campionare	1,2%

In ciascuna macromaglia corrispondente all'unità epidemiologica da sottoporre a sorveglianza, devono essere individuate **317 piante totali da sottoporre a campionamento**. Considerata la scelta di operare con analisi di laboratorio con campioni multipli, **in ogni unità epidemiologica di 100 ettari**, si individuano **45 ettari da sottoporre a sorveglianza e in ciascun ettaro si campionano 7 piante che costituiranno 1 campione pool**. Le unità epidemiologiche, e al loro interno, gli ettari da sottoporre a sorveglianza saranno individuati in base ai fattori di rischio, privilegiando le maglie limitrofe a:

- Aree vivaistiche;

**Piano d'azione *Xylella fastidiosa* - 2021**

9

- Principali vie di comunicazione (autostrada A14 e strade statali di maggiore percorrenza);
- Linea ferroviaria Lecce- Bari;
- Aree turistiche;
- Stazioni di servizio.

b) Nella **seconda sottozona** dell'area indenne si applica una sorveglianza con un metodo "rafforzato". Di seguito sono presentati i dati riferiti all'uso del suolo della sottozona, i parametri statistici utilizzati ed il metodo di rilevamento. Il piano di indagine è stato ottenuto utilizzando il *tool* statistico RiBESS+.

**Tab. 4 - Uso del suolo e piano di indagine della seconda sottozona dell'area indenne "Monopoli"**

		Olivi	Altre Aree	TOTALE
<b>Parametri</b>	Livello di confidenza	0,9	0,9	0,9900
	Prevalenza	0,001	0,001	0,001
<b>Popolazione Target nell'area delimitata</b>	Numero di piante specificate	580.918	249.616	830.537
	Incidenza piante specificate	0,7693	0,2307	-
<b>Unità Epidemiologiche</b>	Unità epidemiologica	Piante specificate		
	Numero di ettari	3.872,79	1.664,13	5536,92
<b>Piano di Indagine</b>	<b>Piante da campionare</b>	<b>4.179</b>	<b>833</b>	<b>5.012</b>
<b>Allocazione campione del</b>	Piante da campionare per ettaro	7	7	7
	Ettari da campionare	597	119	716
	% Ettari da campionare	15%	7%	13%

## 7.2 Sorveglianza annuale delle aree delimitate in cui si applicano le misure di eradicazione

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. UE 2020/1201, la Regione Puglia conduce indagini annuali sulle piante ospiti per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato nelle aree delimitate in cui si applicano le misure di eradicazione.

L'attività di monitoraggio è svolta conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafi 5 e 6 del Reg. UE 2020/1201 e dalle "Guidelines for statistically sound and risk-based surveys of *Xylella fastidiosa*" redatte dall'European Food Safety Authority (EFSA). Le indagini si svolgono negli oliveti, frutteti, nonché nei vivai, nei centri per il giardinaggio e/o nei centri di vendita, nelle aree naturali e in altri luoghi pertinenti.

Nelle zone **infette** delle aree delimitate sono sottoposti a campionamento e prove tutti gli olivi monumentali ufficialmente censiti che non sono stati rimossi a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 del Reg. UE 2020/1201. Nello specifico 320 olivi monumentali ufficialmente censiti sono risultati negativi ai test di laboratorio e, pertanto, non sono stati distrutti.

Nelle **zone cuscinetto** sono sottoposte a campionamento e prove le piante ospiti, come pure le altre piante che presentino sintomi indicativi della possibile infezione da *Xylella fastidiosa* o che si sospetta siano infette. Nell'intento di verificare con un elevato grado di confidenza che la presenza dell'organismo nocivo non abbia procurato un'ulteriore diffusione nella rispettiva area delimitata, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento sono definiti utilizzando, per le sole piante di olivo, parametri statistici più stringenti di quelli regolamentari che prevedono di "rilevare un tasso di presenza di piante infette dell' 1% con un livello di confidenza almeno del 90%, tenendo presente che i primi 400 m attorno alle zone infette presentano un livello di rischio più elevato".

Di seguito sono presentati i dati di riferimento dell'indagine. In particolare, si riporta l'uso del suolo di ciascuna area delimitata in cui si applicano le misure di eradicazione, i parametri statistici utilizzati ed il metodo di rilevamento.

L'uso del suolo tiene conto dei fattori di rischio al fine di pianificare gli sforzi di monitoraggio prevalentemente nelle aree dove le probabilità di trovare il batterio sono più elevate. *Nello specifico, il piano di monitoraggio attribuisce un fattore di rischio doppio rispetto a quello base, alle porzioni di territorio localizzate entro i 400 metri dalla zona infetta.*

Piano d'azione *Xylella fastidiosa* - 2021

Per ciascuna area delimitata, in ulteriori tabelle si riportano gli obiettivi da perseguire nella campagna di monitoraggio in termini di unità di piante specificate da sottoporre a campionamento ed analisi, distinti per i differenti livelli di rischio, e i criteri di allocazione delle piante da campionare nella zona delimitata.

Lo schema di campionamento è stato ottenuto utilizzando il *tool* statistico RiBESS+ reso disponibile da EFSA.

Tab. 5 – Area delimitata Monopoli. Parametri dello schema di campionamento e Piano di Indagine

		Olivi	Fruttiferi	Altre Aree	TOTALE
Obiettivo dell'indagine	Livello di confidenza	0,90	0,90	0,90	0,999
	Prevalenza	0,0004	0,01	0,01	0,0005
Popolazione Target nell'area delimitata	<b>Numero di piante specificate</b>	<b>555.327</b>	<b>47.588</b>	<b>164.865</b>	<b>767.780</b>
	- area ad alto rischio	40.973	4.932	9.112	55.017
	- area a rischio base	514.354	42.656	155.753	712.763
	<b>Incidenza sul totale</b>				
	- area ad alto rischio	0,0738	0,1036	0,0553	0,0717
	- area a rischio base	0,9262	0,8964	0,9447	0,9283
Unità Epidemiologica	<b>Unità epidemiologica</b>	Piante specificate			
	<b>Numero di ettari</b>	<b>3.702,18</b>	<b>317,25</b>	<b>1.099,12</b>	<b>5.119,53</b>
	- area ad alto rischio	273,15	32,88	60,75	366,78
	- area a rischio base	3.429,03	284,37	1.038,35	4.751,75
Piano di indagine	<b>Piante da campionare</b>	<b>8.309</b>	<b>343</b>	<b>336</b>	<b>8.988</b>
	- Area ad Alto Rischio	2.717	115	110	2.942
	- Area a Rischio Base	5.591	230	221	6.042
Allocazione del campione	Piante da campionare per ettaro (alto rischio)	14	7	7	
	Piante da campionare per ettaro (rischio base)	7	7	7	
	Ettari da campionare	993	49	47	1.089
	- Ettari da campionare (alto rischio)	194	16	16	226
	- Ettari da campionare (rischio base)	799	33	32	863
	- % ettari da campionare (alto rischio)	71%	50%	26%	62%
	- % ettari da campionare (rischio base)	23%	12%	3%	18%

Tab. 6 - Area delimitata Polignano. Parametri dello schema di campionamento e Piano di Indagine

		Olivi	Fruttiferi	Altre Aree	TOTALE
Obiettivo dell'indagine	Livello di confidenza	0,90	0,90	0,90	0,999
	Prevalenza	0,001	0,01	0,01	0,001
Popolazione Target nell'area delimitata	<b>Numero di piante specificate</b>	<b>187.665</b>	<b>71.979</b>	<b>26.245</b>	<b>285.888</b>
	- area ad alto rischio	6.661	2.471	59	9.192
	- area a rischio base	181.004	69.507	26.186	276.697
	<b>Incidenza sul totale</b>				
	- area ad alto rischio	0,0355	0,0343	0,0022	0,0322
	- area a rischio base	0,9645	0,9657	0,9978	0,9678
Unità Epidemiologica	<b>Unità epidemiologica</b>	Piante specificate			
	<b>Numero di ettari</b>	<b>1.251,10</b>	<b>480,86</b>	<b>175,96</b>	<b>1.906,92</b>
	- area ad alto rischio	44,41	16,48	0,39	61,28
	- area a rischio base	1.206,69	463,38	174,57	1.844,64
Piano di indagine	<b>Piante da campionare</b>	<b>3.178</b>	<b>322</b>	<b>334</b>	<b>3.834</b>
	- Area ad Alto Rischio	622	106	57	785
	- Area a Rischio Base	2.563	216	277	3.056
Allocazione del campione	Piante da campionare per ettaro (alto rischio)	14	7	14	
	Piante da campionare per ettaro (rischio base)	7	7	7	

Piano d'azione *Xylella fastidiosa* - 2021

11

Ettari da campionare	410	46	48	504
- Ettari da campionare (alto rischio)	44	15	0,39	60
- Ettari da campionare (rischio base)	366	31	47	444
- % ettari da campionare (alto rischio)	100%	92%	100%	98%
- % ettari da campionare (rischio base)	30%	7%	27%	24%

Tab. 7 – Area delimitata Canosa di Puglia. Parametri dello schema di campionamento e Piano di Indagine

		Olivi	Fruttiferi	Altre Aree	TOTALE
Obiettivo dell'indagine	Livello di confidenza	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,999</b>
	Prevalenza	<b>0,001</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,001</b>
Popolazione Target nell'area delimitata	<b>Numero di piante specificate</b>	<b>194.451</b>	<b>20.402</b>	<b>10.904</b>	<b>225.757</b>
	- area ad alto rischio	11.630	159	236	12.025
	- area a rischio base	182.820	20.243	10.668	213.732
	<b>Incidenza sul totale</b>				
Unità Epidemiologica	- area ad alto rischio	0,0598	0,0078	0,0217	0,0533
	- area a rischio base	0,9402	0,9922	0,9783	0,9467
	<b>Unità epidemiologica</b>	Piante specificate			
Unità Epidemiologica	<b>Numero di ettari</b>	<b>1.296,34</b>	<b>136,02</b>	<b>72,70</b>	<b>1.505,05</b>
	- area ad alto rischio	77,53	1,06	1,58	80,17
	- area a rischio base	1.218,80	134,96	71,12	1.424,88
Piano di indagine	<b>Piante da campionare</b>	<b>3.283</b>	<b>224</b>	<b>238</b>	<b>3.745</b>
	- Area ad Alto Rischio	1.078	92	102	1.272
	- Area a Rischio Base	2.205	211	213	2.629
Allocazione del campione	Piante da campionare per ettaro (alto rischio)	14	14	14	
	Piante da campionare per ettaro (rischio base)	7	7	7	
	Ettari da campionare	392	31	32	455
	- Ettari da campionare (alto rischio)	77	1	2	80
	- Ettari da campionare (rischio base)	315	30	30	376
	- % ettari da campionare (alto rischio)	99%	100%	100%	99%
- % ettari da campionare (rischio base)	26%	22%	43%	26%	

Con riferimento all'area delimitata di Canosa di Puglia, il Piano d'azione prevede che nella zona cuscinetto adibita a vivaio, si debba provvedere a campionare tutti i lotti di specie specificate presenti, applicando uno schema di campionamento che permetta di rilevare un tasso di presenza di piante infette di almeno lo 0,5% con un livello di confidenza del 95%.

Il campionamento dei lotti sarà effettuato secondo il metodo di campionamento "rafforzato" previsto dalla nota tecnica (MIPAAF - DISR 05 - Prot. Uscita N.9240028 del 14/10/2020), per l'effettuazione delle ispezioni ufficiali nei vivai situati in area indenne ai sensi dell'art. 25 del Reg. UE 2020/1201. Il campionamento sarà effettuato considerando il numero totale di piante presenti e per ciascun lotto sarà calcolato il numero di campioni pool (costituito da 8 piantine prelevate in toto comprensive di apparato radicale tranne per l'olivo dove i campioni pool sono costituiti da 5 piantine) e la frequenza di prelievo all'interno del singolo lotto.

Piano d'azione *Xylella fastidiosa* - 2021

Tab. 8 - Parametri dello schema di campionamento e Piano di indagine del centro produttivo "Addone"

SPECIE	SETTORE											TOTALE
	A-B	C	D	E-F	G	H	I	L	N	O	P	
<i>Acacia dealbata</i>	-	-	306	-	-	-	-	-	-	-	-	306
<i>Acacia saligna</i>	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	62
<i>Grevillea juniperina</i>	-	816	-	-	8.408	-	-	3.200	205	311	-	12.940
<i>Hibiscus</i>	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	87
<i>Laurus nobilis</i>	7.365	40.563	195	-	-	6.445	529	-	6	-	18.284	73.387
<i>Lavandula angustifolia</i>	-	-	-	-	-	-	-	3.258	-	-	-	3.258
<i>Myrtus communis</i>	-	-	-	-	7.577	313	87	-	98	-	-	8.075
<i>Myrtus microphilla</i>	-	-	44	-	1.055	581	-	-	-	-	215	1.895
<i>Myrtus tarentina</i>	-	-	4.971	-	-	-	-	-	904	8.407	-	14.282
<i>Myoporum</i>	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	200
<i>Nerium oleander</i>	-	4.928	17.700	1.362	400	-	2.610	-	45	-	-	27.045
<i>Olea europea</i>	378	22.087	-	1.455	-	6.025	4.811	12.021	795	1.471	95.990	145.033
<i>Polygala mirtifolia</i>	-	-	-	-	-	4.805	-	-	-	-	-	4.805
<i>Prunus lusitanica</i>	-	-	-	-	-	316	-	-	-	-	-	316
<i>Rhamnus alaternus</i>	-	-	4.571	-	-	65	181	577	-	615	-	6.009
<i>Rosmarinus o. Erectus</i>	-	-	-	-	-	-	-	5.277	-	-	-	5.277
<i>Rosmarinus o. prostratus</i>	-	-	-	-	-	929	-	4.568	-	-	-	5.497
<i>Westringia fruticosa</i>	50	-	4.169	-	-	-	8.316	-	51	-	-	12.586
<b>TOTALE</b>	<b>7.793</b>	<b>68.394</b>	<b>32.218</b>	<b>2.817</b>	<b>17.440</b>	<b>19.479</b>	<b>16.534</b>	<b>28.988</b>	<b>2.104</b>	<b>10.804</b>	<b>114.489</b>	<b>321.060</b>
Livello di confidenza	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,95
Prevalenza	0,005	0,001	0,001	0,005	0,005	0,001	0,001	0,005	0,001	0,005	0,001	0,002
<b>Piante da campionare</b>	<b>100</b>	<b>493</b>	<b>493</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>493</b>	<b>493</b>	<b>493</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>493</b>	<b>3.458</b>

Tab. 9 - Parametri dello schema di campionamento e Piano di indagine del centro produttivo "Cefalicchio"

SPECIE	SETTORE										TOTALE
	C1AS2	C1DS8	C1DS17	C1DS19	C1E19	C1ES16	C1ES17	C1ES19	C1RAD		
<i>Citrus x aurantium</i>	-	1.800	-	-	-	-	-	-	1.379	-	3.179
<i>Citrus x volkameriana</i>	-	300	-	-	-	-	-	-	1.720	-	2.020
<i>Citrus limon</i>	-	-	-	-	2	451	-	4	-	-	457
<i>Citrus australasica</i>	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
<i>Citrus fortunella japonica</i>	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	44
<i>Citrus medica</i>	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7
<i>Citrus mitis</i>	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	51
<i>Citrus myrtifolia</i>	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
<i>Citrus paradisi</i>	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
<i>Citrus reticulata</i>	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	67
<i>Citrus sinensis</i>	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	35
<i>Citrus x clementina</i>	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	16
<i>Citrus hystrix</i>	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5
<i>Laurus nobilis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	2.820	-	2.820
<i>Nerium oleander</i>	15	-	-	-	62	-	-	-	-	-	77
<i>Olea europea</i>	47	-	-	698	51	-	-	-	72.806	-	73.602
<i>Polygala mirtifolia</i>	-	-	1.995	-	-	-	-	-	-	-	1.995
<i>Prunus Frutti misti</i>	-	-	-	-	345	-	-	-	-	-	345
<b>TOTALE</b>	<b>62</b>	<b>2.100</b>	<b>1.995</b>	<b>698</b>	<b>460</b>	<b>674</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>78.725</b>	<b></b>	<b>84.723</b>
Livello di confidenza	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-	-	0,4	-	0,95
Prevalenza	-	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	-	-	0,001	-	0,004
<b>Piante da campionare</b>	<b>-</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>493</b>	<b>-</b>	<b>1.398</b>

La Regione Puglia valuterà la possibilità di dare applicazione al par. 1 dell'art. 5 e al par. 2 dell'art. 6 del Reg. UE 2020/1201 sulla base delle risultanze delle indagini nelle aree delimitate con particolare riferimento all'area delimitata di Canosa di Puglia.

Piano d'azione *Xylella fastidiosa* - 2021

13

**7.3 Sorveglianza annuale della zona delimitata in cui si applicano le misure di contenimento**

La Regione Puglia conduce indagini annuali sulle piante specificate per rilevare la presenza della *Xylella* nelle aree delimitate in cui si applicano le misure di contenimento ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 2020/1201. L'attività di monitoraggio è svolta conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafi 5 - 6 e 7 del Reg. UE 2020/1201.

Nella zona delimitata sono sottoposte a campionamento e prove le piante specificate e le altre piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo.

In particolare, con riferimento alla **zona infetta**, il monitoraggio è effettuato nell'area di 5 km dal confine tra la zona infetta e la zona cuscinetto "**zona contenimento**". Da norme regolamentari, le indagini annuali sono effettuate applicando "uno schema di campionamento che permette di rilevare un tasso di presenza di piante infette dello 0,7 % con un livello di confidenza almeno del 90%".

Nella **zona cuscinetto**, anche essa larga 5 km, gli obiettivi regolamentari dispongono che le indagini annuali siano effettuate applicando uno schema di campionamento che permette di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1% con un livello di confidenza almeno del 90%.

Di seguito sono rappresentati gli obiettivi della campagna di sorveglianza (Tab. 10 e Tab. 11). Le tabelle presentano gli elementi presi a riferimento per pianificare l'indagine, in particolare l'uso del suolo, i parametri statistici utilizzati ed il metodo di rilevamento.

L'uso del suolo tiene conto dei fattori di rischio al fine di pianificare gli sforzi di monitoraggio prevalentemente nelle aree dove la probabilità di trovare il batterio è più elevata. Nello specifico, il piano di monitoraggio attribuisce un fattore di rischio doppio rispetto a quello base alle porzioni di territorio localizzate entro i 400 metri dalla zona infetta. Sulla base delle infezioni riscontrate nella zona di contenimento nelle ultime stagioni di monitoraggio, un'ulteriore zona ad alto rischio viene identificata in una fascia profonda 400 metri che percorre il territorio, da costa a costa, posta a ridosso tra la zona infetta sottoposta a sorveglianza e la zona infetta non sorvegliata.

Gli obiettivi da perseguire nella campagna di monitoraggio sono definiti in termini di unità di ettari da ispezionare oltre che di piante specificate da sottoporre a campionamento ed analisi, distinti per i differenti livelli di rischio, e i criteri di allocazione delle piante da campionare nella zona delimitata.

Lo schema di campionamento è stato ottenuto utilizzando il *tool* statistico RiBESS+ reso disponibile da EFSA con un'applicazione a due step. Il primo step è stato finalizzato ad individuare il numero di piante da campionare nell'Unità Epidemiologica identificata (ettaro) e il secondo teso a definire il numero di ettari da monitorare.

**Tab. 10 – Zona di Contenimento. Parametri utilizzati per lo schema di campionamento e Piano di Indagine**

		Olivi	Fruttiferi	Altre Aree	TOTALE
<b>Parametri</b>	Livello di confidenza	0,90	0,53	0,53	0,978
	Prevalenza	0,007	0,01	0,01	0,005
<b>Popolazione Target nell'area delimitata</b>	<b>Numero di piante specificate</b>	<b>1.622.609</b>	<b>248.545</b>	<b>1.539.582</b>	<b>3.410.735</b>
	- Area ad Alto Rischio	148.365	11.736	178.959	339.061
	- Area a Rischio Base	1.474.244	236.809	1.360.622	3.071.674
	Incidenza sul totale				
	- Area ad Alto Rischio	0,0914	0,0472	0,1162	0,0994
	- Area a Rischio Base	0,9086	0,9528	0,8838	0,9006
<b>Unità Epidemiologica</b>	Unità epidemiologica	Ettaro			
	<b>Numero di ettari</b>	<b>10.817,39</b>	<b>1.656,96</b>	<b>10.263,88</b>	<b>22.738,24</b>
	- Area ad Alto Rischio	989,10	78,24	1.193,06	2.260,41
	- Area a Rischio Base	9.828,29	1.578,72	9.070,81	20.477,83
	Piante per ettaro	150	150	150	150
	Livello di confidenza a livello di U.E.	0,05	0,05	0,05	0,05
<b>Piano di indagine</b>	<b>Piante da campionare</b>	<b>84.392</b>	<b>10.689</b>	<b>8.736</b>	<b>103.817</b>
	- Area ad Alto Rischio	13.832	546	2.870	17.248

Piano d'azione *Xylella fastidiosa* - 2021

14

	- Area a Rischio Base	70.560	10.143	5.866	86.569
Allocazione del campione	Piante da campionare per ettaro	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	
	<b>Ettari da campionare</b>	<b>6.028</b>	<b>1.527</b>	<b>1.248</b>	<b>8.803</b>
	- Area ad Alto Rischio	988	78	410	1.476
	- Area a Rischio Base	5.040	1.449	838	7.327
	- % Area ad Alto Rischio	100%	100%	34%	65%
	- % Area a Rischio Base	51%	92%	9%	36%

Tab. 11 – Zona Cuscinetto. Parametri utilizzati per lo schema di campionamento e Piano di Indagine

		Olivi	Fruttiferi	Altre Aree	TOTALE
Parametri	Livello di confidenza	0,90	0,53	0,53	0,978
	Prevalenza	0,01	0,01	0,01	0,007
Popolazione Target nell'area delimitata	<b>Numero di piante specificate</b>	1.298.439	676.012	1.450.359	3.424.810
	- Area ad Alto Rischio	142.309	49.831	144.342	336.482
	- Area a Rischio Base	1.156.129	626.181	1.306.017	3.088.328
	Incidenza sul totale				
	- Area ad Alto Rischio	0,1096	0,0737	0,0995	0,0982
	- Area a Rischio Base	0,8904	0,9263	0,9005	0,9018
Unità Epidemiologica	Unità epidemiologica	Ettaro			
	<b>Numero di ettari</b>	<b>8.656,26</b>	<b>4.506,75</b>	<b>9.669,06</b>	<b>22.832,07</b>
	- Area ad Alto Rischio	948,73	332,21	962,28	2.243,21
	- Area a Rischio Base	7.707,53	4.174,54	8.706,78	20.588,85
	Piante per ettaro	150	150	150	150
	Livello di confidenza a livello di U.E.	0,05	0,05	0,05	0,05
Piano di indagine	<b>Piante da campionare</b>	<b>28.791</b>	<b>8.995</b>	<b>8.617</b>	<b>46.403</b>
	- Area ad Alto Rischio	6.636,0	2.324,0	2.800,0	11.760
	- Area a Rischio Base	22.155,0	6.671,0	5.817,0	34.643
	Piante da campionare per ettaro	7	7	7	
Allocazione del campione	<b>Ettari da campionare</b>	<b>4.113</b>	<b>1.285</b>	<b>1.231</b>	<b>6.629</b>
	- Area ad Alto Rischio	948	332	400	1.680
	- Area a Rischio Base	3.165	953	831	4.949
	- % Area ad Alto Rischio	100%	100%	42%	75%
	- % Area a Rischio Base	41%	23%	10%	24%

## 7.4 Sorveglianza a seguito di rinvenimento pianta infetta

A seguito di rinvenimento di piante positive a *Xylella fastidiosa* nelle zone infette, si procederà, in un raggio di 50 m attorno alla medesima pianta infetta, a sottoporre a campionamento e prove:

- tutte le piante specificate appartenenti alla specie delle piante specificate che sono risultate infette nella stessa area delimitata;
- tutte le altre piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo.

## 7.5 Ulteriori azioni di sorveglianza

A conclusione dell'attività di sorveglianza delle aree delimitate e indenni, anche alla luce delle relative risultanze, si attuerà il monitoraggio nell'area infetta non sottoposta a sorveglianza annuale, delle specie specificate presenti nel raggio di 50 m attorno alle piante riscontrate positive nella stagione di monitoraggio 2020. Tale attività riguarderà prioritariamente le piante infette individuate nella Piana degli olivi monumentali e nella provincia di Taranto.

**Piano d'azione *Xylella fastidiosa* - 2021**

15

**7.6 Calendarizzazione della sorveglianza**

L'attività di sorveglianza sul territorio regionale viene effettuata **da maggio a ottobre 2021** con le seguenti priorità:

1. Nelle aree delimitate in cui si attuano misure di eradicazione e nella seconda sottozona dell'area indenne compresa tra Polignano e Monopoli in cui si applica una sorveglianza con un metodo "rafforzato";
2. Nella zona cuscinetto, con priorità per la zona di 400 m ad alto rischio posta a sud della zona cuscinetto a confine con la zona infetta;
3. Nella zona contenimento, con priorità per la zona di 400 m ad alto rischio posta a sud della zona contenimento;
4. Nell'area indenne.

L'ulteriore azione di sorveglianza di cui al par. 7.5. sarà svolta da novembre a dicembre 2021.

**Calendario attività**

Aree delimitate	Mesi							
	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Monopoli -Polignano- Canosa	X	X						
Zona cuscinetto (area infetta Salento)		X	X	X				
Zona di contenimento (area infetta Salento)		X	X	X				
Area indenne tra Monopoli e Polignano	X							
Area indenne					X	X		
Ulteriori azioni di sorveglianza							X	X

**Ruolo dei soggetti**

Soggetti	Attività
Osservatorio	Coordinamento e controllo ufficiale
Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF)*	Responsabile dell'azione di sorveglianza
InnovaPuglia	Supporto tecnico-scientifico all'Osservatorio
Laboratori	Esecuzione delle analisi molecolari.

\*L'ARIF provvede a redigere apposite convenzioni/accordi con i laboratori qualificati in conformità con l'art. 37 lettere a) b) c) d) privilegiando i laboratori ubicati nella regione Puglia per evitare il trasporto di campioni potenzialmente infetti in altre regioni.

**8 MONITORAGGIO DEI VETTORI**

La Regione Puglia prevede di realizzare due tipologie di attività:

- a) Monitoraggio dei vettori per l'applicazione di strategie di lotta integrata;
- b) Monitoraggio dei vettori in conformità a quanto disposto dagli articoli 10 e 15 del Reg. UE 2020/1201.

Per quanto concerne la tipologia di attività di cui al punto a), si deve valutare la densità di popolazione degli insetti vettori e il rilievo dei vari stadi di sviluppo del ciclo biologico degli insetti vettori di *Xylella fastidiosa* per fornire indicazioni utili sulla tempistica di esecuzione degli interventi obbligatori per impostare correttamente la strategia di lotta. L'azione è attuata **da aprile e giugno**. Si ritiene di dovere individuare almeno 50 siti della superficie di 1 ettaro ciascuno, nelle aree delimitate (n. 40 siti) e nelle aree indenni (n. 10 siti) privilegiando:

**Piano d'azione *Xylella fastidiosa* - 2021**

16

- siti costituiti da oliveti condotti sia in integrato che in regime biologico;
- siti costituiti da oliveti/mandorleti/ciliegeti, limitrofi alle strade di grossa percorrenza e ferrovie che collegano la zona infetta al rimanente territorio regionale;
- siti costituiti da oliveti/mandorleti/ciliegeti, limitrofi alle zone vivaistiche.

Per quanto riguarda la tipologia di attività di cui al punto b), essa consiste nel monitorare la presenza dell'organismo nocivo nei vettori che si trovano nelle aree delimitate al fine di determinare il rischio di ulteriore diffusione rappresentato dai vettori e di valutare l'efficacia delle misure fitosanitarie di controllo applicate conformemente al regolamento UE 2020/1201. Il monitoraggio, inoltre, deve riguardare anche i vettori presenti nell'area indenne per verificare l'eventuale presenza del batterio e indirizzare la sorveglianza del territorio. L'azione è attuata nel periodo che va **da giugno ad ottobre**. L'individuazione delle aree nelle quali campionare i vettori deve rispondere al criterio della casualità.

Ruolo dei soggetti	
Soggetti	Attività
Osservatorio	Coordinamento
Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF)	Responsabile azione
InnovaPuglia	Supporto tecnico-scientifico all'Osservatorio

## 9 RIMOZIONE E DISTRUZIONE DELLE PIANTE

### 9.1 Misure di eradicazione

Si procede all'applicazione delle misure di eradicazione con la distruzione materiale infetto in situ così come previsto dall'articolo 7 del Regolamento UE 2020/1201.

La Regione Puglia si avvale della deroga di cui paragrafo 3, dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, secondo la quale non è necessario rimuovere singole piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico nel rispetto delle condizioni seguenti:

- le piante specificate interessate siano sottoposte ogni anno a ispezione, campionamento e prove mediante una delle analisi molecolari elencate nell'allegato IV del Regolamento e che non siano infette dall'organismo nocivo specificato;
- le singole piante specificate o l'area interessata siano sottoposte ad adeguati trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori dell'organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi. Tali trattamenti possono comprendere metodi chimici, biologici o meccanici, in funzione delle condizioni locali.

Prima delle estirpazioni si effettuano trattamenti chimici contro il vettore per evitare la diffusione dell'organismo nocivo specificato, ad eccezione del periodo dicembre – marzo in cui non sono presenti gli adulti del vettore.

### 9.2 Misure di contenimento

In conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Reg. UE 2020/1201, la Regione Puglia rimuove tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo nocivo specificato in base agli esiti dell'attività di monitoraggio. Tale rimozione è effettuata immediatamente dopo l'identificazione ufficiale della presenza dell'organismo nocivo specificato o, se l'organismo nocivo specificato è rilevato al di fuori della stagione di volo del vettore, prima della stagione di volo successiva. Prima della estirpazione si effettuano trattamenti chimici contro il vettore per evitare la diffusione dell'organismo nocivo specificato, ad eccezione del periodo dicembre-marzo in cui non sono presenti gli adulti del vettore.

*La Regione Puglia non si avvale della deroga prevista dal par. 2 dell'art. 13 del Reg. UE 2020/1201, per le piante che sono risultate infette dall'organismo nocivo specificato nei siti di piante che presentano particolare valore culturale e sociale.*

**Piano d'azione *Xylella fastidiosa* - 2021**

17

**9.3 Distruzione delle piante**

In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 9 e 16 del Reg. UE 2020/1201, le piante e le parti di piante rimosse devono essere in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona infetta. La legna priva di rami e foglie, poiché non costituisce un pericolo di diffusione del batterio, ai sensi della Legge n. 44 del 21/05/2019, rimane nella disponibilità del proprietario e può essere movimentata.

Nel caso di movimentazione della legna da area infetta ad area indenne nel periodo compreso tra **il 1 maggio e il 31 ottobre**, è fortemente raccomandabile che il carico legnoso sia coperto con teloni al fine di evitare il trasporto passivo di adulti del vettore. La legna deve essere priva di fogliame. Nel caso di piante che, per la particolare allocazione non sia possibile estirpare con l'intero apparato radicale, si può limitare la distruzione unicamente ai rami e al fogliame previa autorizzazione dell'Osservatorio fitosanitario regionale. L'apparato radicale di tali piante viene devitalizzato con un adeguato trattamento fitosanitario per evitare l'emissione di germogli.

Prima della distruzione dei rami e del fogliame si deve effettuare il trattamento fitosanitario ai vettori di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2020/1201, ad eccezione del periodo dicembre-marzo in cui non sono presenti gli adulti del vettore.

La distruzione delle piante deve essere eseguita dal proprietario che può avvalersi di ARIF.

Ruolo dei soggetti	
Soggetti	Attività
Osservatorio	Provvedimenti ingiuntivi, controllo ufficiale e verifica delle estirpazioni su base volontaria
Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF)	Attuazione delle misure di estirpazione e distruzione delle piante infette
InnovaPuglia	Supporto tecnico-scientifico all'Osservatorio
Proprietari	Estirpazione, applicazione delle misure fitosanitarie contro i vettori per gli olivi monumentali soggetti alla deroga.

**9.4 Procedura di notifica alle istituzioni nazionali ed europee**

Il ritrovamento ufficiale di piante di *Xylella fastidiosa sottospecie pauca* viene pubblicato sul sito istituzionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it) in aggiunta alla comunicazione istituzionale prevista dal Regolamento.

**9.5 Procedura di notifica ai proprietari**

L'Osservatorio fitosanitario definisce le procedure per l'identificazione dei proprietari delle piante da rimuovere, per la notifica dell'ordine di rimozione e per l'accesso alle proprietà private. In particolare:

- a. InnovaPuglia, a seguito del risultato delle analisi di laboratorio, comunica all'Osservatorio fitosanitario regionale i dati catastali degli appezzamenti oggetto di applicazioni di misure di eradicazione/contenimento e le generalità dei relativi proprietari;
- a) l'Osservatorio emana gli atti ingiuntivi per l'applicazione delle misure di eradicazione/contenimento;
- b) l'atto di ingiuntivo è **notificato al proprietario attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi**; tale periodo si giustifica considerando l'esigenza di contemperare il pubblico interesse relativo alla trasparenza e alla pubblicità degli atti amministrativi con l'esigenza di dare applicazione immediata alle misure fitosanitarie;
- c) l'atto ingiuntivo è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
  - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
  - Portale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)
  - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

**Piano d'azione *Xylella fastidiosa* - 2021**

18

- b. il **proprietario** durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque **entro massimo 7 giorni dal termine del periodo di pubblicazione**, comunica se intende estirpare volontariamente le piante oppure se si avvale di ARIF;
- c. nei casi di estirpazione su base volontaria il **proprietario deve procedere entro massimo 10 gg** dalla sua comunicazione;
- d. nei casi di estirpazioni eseguite da **ARIF**, quest'ultima **deve procedere entro massimo 10 gg** successivi alla comunicazione del proprietario;
- e. se il proprietario, decorsi 7 gg dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 gg successivi;
- f. nei casi di rifiuto da parte del proprietario all'esecuzione delle misure fitosanitarie, l'ARIF provvede alla rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L'Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021.

Le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti dell'Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 tecnici fitosanitari ARIF.

Ruolo dei soggetti	
Soggetti	Attività
Osservatorio	Provvedimenti ingiuntivi di eradicazione ed estirpazione, notifiche, azione di controllo
Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF)	Applicazione delle misure di eradicazione/contenimento, previo trattamento fitosanitario contro i vettori
InnovaPuglia	Individuazione e validazione dei dati catastali delle piante infette e dei relativi proprietari

**10 INDENNIZZI**

La Regione Puglia intende attivare, ai sensi dei Regolamenti 702/2014 e 652 del 2014, la procedura di registrazione in esonero dei contributi ai soggetti attivi nella produzione primaria di prodotti agricoli al fine di indennizzare i costi sostenuti per il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* e per le perdite causate da tale organismo.

Gli aiuti di che trattasi possono essere concessi ai proprietari o conduttori a qualunque titolo dei terreni agricoli e delle aree ricadenti nelle zone delimitate ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 1201/2020 della Commissione del 14 agosto 2020. In particolare, il contributo previsto è così articolato:

- a. **Indennizzo dei costi derivanti dall'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione**
- b. **Indennizzo dei danni causati a seguito dell'organismo nocivo ai vegetali**
- c. **Indennizzo dei costi per la prevenzione dell'organismo nocivo ai vegetali**

Agli operatori professionali registrati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 può essere concesso un aiuto per la distruzione delle piante specificate derivante dall'attuazione di misure fitosanitarie disposte ai sensi del Reg. UE 2020/1201.

Il contributo è stabilito in base al prezzo di mercato delle piante immediatamente prima dell'insorgere dell'organismo nocivo.

**Piano d'azione *Xylella fastidiosa* - 2021**

19

Ruolo dei soggetti	
Soggetti	Attività
Osservatorio	Procedura di registrazione in esonero dei contributi
Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF)	istruttoria e liquidazione degli indennizzi

**11 LOTTA AL VETTORE**

Il piano di lotta al vettore prevede azioni mirate al contrasto delle forme giovanili e azioni mirate al contrasto delle forme adulte nell'ambito di una strategia di controllo integrato che si articola in interventi meccanici e chimici.

Così come emerso dalle riunioni con il Comitato scientifico regionale, con le associazioni ambientaliste, le organizzazioni professionali e con i rappresentanti degli enti locali, le attuali conoscenze sui vettori sono ancora lacunose e limitate alla fase primaverile-estiva. Una strategia di lotta efficace, pertanto, richiede specifici investimenti in ricerca e trasferimento delle innovazioni che consentano di superare le criticità evidenziate.

Le misure fitosanitarie di seguito esposte sono in continuità con le scelte assunte nel passato alla luce delle attuali conoscenze scientifiche consolidate e riguardano il *Philaenus spumarius* L., il vettore più efficace nella trasmissione del batterio riscontrato in Puglia. Tuttavia, considerato che una strategia di controllo a lungo termine basata soltanto sull'uso dei pesticidi non è sostenibile, la Regione Puglia curerà, nel corso dell'anno, la ricognizione del fabbisogno di ricerca e di innovazioni da trasferire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per elaborare una nuova strategia complessiva di lotta al vettore coerente con i principi dell'agricoltura sostenibile e con l'obiettivo di tutelare le aree naturalistiche regionali, con particolare riferimento alla salvaguardia della biodiversità.

**11.1 Misure fitosanitarie contro le forme giovanili**

Una delle prime azioni da eseguire è la gestione del suolo con lavorazioni superficiali del terreno, che permettono di eliminare le erbe spontanee su cui vive il vettore e conseguentemente di ridurre la popolazione degli stadi giovanili del vettore nel periodo primaverile oltre che mantenere il terreno libero da erbe infestanti. Le lavorazioni possono essere arature, fresature, erpicature o trinciatura delle erbe. Il controllo delle erbe infestanti tramite la trinciatura risulta meno efficace nella riduzione della popolazione della sputacchina rispetto alla lavorazione del terreno, in quanto l'insetto è in grado di completare il suo ciclo biologico riparandosi alla base delle piante. Nelle aree in cui è difficile o impossibile l'accesso con mezzi meccanici, si può intervenire con mezzi fisici (pirodiserbo) e, solo in casi d'impossibilità d'intervento con i mezzi menzionati, con appropriati trattamenti a base di diserbanti.

*Il periodo ideale in cui intervenire, considerando che nella sua fase giovanile la "sputacchina" non è in grado di volare, coincide con il picco del IV stadio giovanile (generalmente metà aprile). Pertanto, dal 10 aprile al 10 maggio 2021, è obbligatorio in tutto il territorio regionale eseguire le lavorazioni dei terreni per eliminare gli stadi giovanili del vettore.*

Le lavorazioni dei terreni devono essere eseguite da:

- ✓ proprietari/conduttori di terreni agricoli;
- ✓ proprietari/gestori (privati o pubblici, compresi i comuni) delle superfici agricole non coltivate, aree a verde pubblico, bordi delle strade, canali, superfici demaniali.

**La presente misura fitosanitaria non va applicata nei terreni con colture erbacee in atto quali cereali, proteaginoso, colture orticole da pieno campo e industriali, colture foraggere e colture floricole.**

**Piano d'azione *Xylella fastidiosa* - 2021**

20

**11.2 Misure fitosanitarie contro gli adulti**

Con le lavorazioni del terreno non si azzerano del tutto la popolazione giovanile del vettore, per cui da fine aprile-maggio, in funzione delle condizioni climatiche e con scarsità, iniziano a comparire gli adulti della sputacchina (forme alate che non hanno ancora acquisito il batterio).

Tra maggio e giugno, si riscontra una presenza più consistente degli adulti i quali migrano dalle piante erbacee ai giovani germogli delle piante arboree o arbustive e, di conseguenza, tra maggio e giugno si ha la maggiore probabilità di acquisire e trasmettere il batterio.

L'adulto non compie mute, per cui dopo aver acquisito il batterio da piante infette lo conserva per tutta la vita, trasmettendolo alle piante sane.

Per ridurre ulteriormente la diffusione della *Xylella fastidiosa* attraverso il vettore, si deve continuare a ridurre la popolazione dell'insetto intervenendo contro gli adulti con l'applicazione di insetticidi, da distribuire principalmente sulle chiome degli olivi in quanto è la specie ospite predominante e più suscettibile. Per questa ragione è **obbligatoria la lotta agli adulti del vettore con 2 interventi chimici, da eseguirsi nelle aree delimitate rispettando un intervallo di almeno 20-25 giorni**. In particolare, i predetti trattamenti fitosanitari sono obbligatori nelle aree delimitate dove si applicano misure di eradicazione (Monopoli, Polignano e Canosa di Puglia) e, nell'ambito dell'area delimitata 'Salento', nella zona cuscinetto e nella zona contenimento, ossia l'area di 5 km a sud del confine tra la zona infetta e la zona cuscinetto in cui si applicano misure di contenimento.

Il primo trattamento va effettuato nella seconda metà di maggio e ha lo scopo di ridurre quanto più possibile la popolazione degli adulti prima che acquisiscano il batterio; il secondo trattamento va effettuato nella seconda metà di giugno e ha lo scopo di abbattere ulteriormente la popolazione degli adulti che non sia stata interessata dal trattamento precedente.

*I trattamenti innanzi indicati sono fortemente raccomandati nell'area indenne e nella zona infetta dell'area delimitata 'Salento'.*

I trattamenti fitosanitari devono essere effettuati con insetticidi autorizzati sulla specie e per il controllo di *Philaenus spumarius* L., che attualmente sono:

COLTURE	PRODOTTI
Olivo	Acetamiprid, fosmet, spinetoram e deltametrina
Mandorlo	Deltametrina
Vivai	Deltametrina

In caso di ulteriori sostanze attive autorizzate anche in via eccezionale, ne sarà data immediata informazione sul sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it), alle associazioni di categoria e organizzazioni professionali, affinché ne diano ampia diffusione.

Le aziende condotte in regime di agricoltura biologica, ricadenti in zone dove è obbligatoria l'esecuzione dei due trattamenti chimici, potranno avvalersi di quanto previsto dal Decreto 5 ottobre 2018 "Modifica del Decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) nel territorio della Repubblica Italiana secondo cui *per le aziende in conversione, il normale termine del periodo di conversione secondo quanto disposto dal regolamento CE 834/2007 e CE 889/2008, per gli appezzamenti investiti ad oliveto che ricadano nelle zone delimitate in cui vengano eseguiti trattamenti nei confronti di Philaenus spumarius con prodotti autorizzati per tale uso, ma non ammessi per la produzione biologica, il periodo di conversione è ricalcolato partendo dalla data del primo trattamento obbligatorio dell'anno con i prodotti citati e si considererà terminato solo quando, nel suolo e nel vegetale, si sia accertato analiticamente un livello di residui della/e sostanza/e attiva/e impiegata/e non superiore a 0,01 mg/kg. In ogni caso, il raccolto successivo al trattamento non può essere commercializzato con riferimento al metodo di produzione biologico.*"

Gli insetticidi devono essere utilizzati sempre rispettando le prescrizioni riportate in etichetta. I trattamenti fitosanitari non vanno essere eseguiti su piante di olivo completamente secche. I trattamenti insetticidi innanzi indicati sono da effettuarsi solo su olivo o mandorlo, per cui tutte le aree verdi, aree urbane,

**Piano d'azione *Xylella fastidiosa* - 2021**

21

**macchia mediterranea, boschi, altri frutteti, vigneti, colture orticole, seminativi, ecc. non sono oggetto di trattamenti insetticidi contro il *Philaenus spumarius*.**

Si ribadisce che i trattamenti chimici contro i vettori devono essere eseguiti anche prima della rimozione delle piante di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del Reg. UE 2020/1201, tranne nel periodo dicembre – marzo in cui non è necessario in quanto non sono presenti gli adulti dell'insetto.

È, inoltre, consigliabile intervenire con la spollonatura e la potatura delle piante arboree ospiti per ridurre la vegetazione potenzialmente disponibile per il vettore nell'azione di trasmissione dell'infezione.

**Piano di lotta al vettore**

Mese	Azione	Prescrizione	Territorio
Annuale	Potatura- spollonatura	Consigliata	Intero territorio regionale
10 Aprile – 10 maggio	Lavorazioni del terreno	Obbligatoria	Intero territorio regionale
Maggio-giugno	N° 2 trattamenti fitosanitari	Obbligatoria	Aree delimitate di: -Monopoli, -Polignano -Canosa di Puglia -zona cuscinetto e contenimento dell'area infetta 'Salento'
Maggio-giugno	N° 2 trattamenti fitosanitari	Fortemente consigliata	Area indenne Area infetta "Salento"

Considerato che il trasferimento degli insetti vettori da zone infette ad altre zone può avvenire anche in modo passivo, attraverso:

- indumenti o parti del corpo delle persone, su cui può aderire il vettore, durante lo stazionamento in campi o giardini;
- autoveicoli ed altri mezzi di trasporto;

è raccomandabile:

- a. assicurarsi di non avere sugli abiti e sulle scarpe insetti vettori prima di risalire sui mezzi di trasporto;
- b. evitare il parcheggio e la sosta di autoveicoli ed altri mezzi di trasporto in campi o aree ospitanti specie ospiti del batterio e/o dei vettori;
- c. prediligere, per la realizzazione di giardini ed aree destinate a parcheggio ed altre aree frequentate da veicoli ed altri mezzi di trasporto nelle aree infette, specie vegetali arboree ed arbustive non predilette e fortemente attrattive per i vettori (ad es. conifere come pini, cipressi, etc.)
- d. provvedere alla copertura/chiusura con teloni degli automezzi adibiti al trasporto di prodotti agricoli oppure della legna proveniente dal taglio di piante infette nella movimentazione in area infetta e da area infetta ad area indenne.

Il controllo del territorio, finalizzato all'effettiva realizzazione delle attività viene realizzato dalla Regione Puglia anche mediante un rilievo aerofotogrammetrico per individuare le superfici sulle quali non siano state applicate le azioni obbligatorie.

L'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie è oggetto di controllo da parte dei Carabinieri Forestali e la mancata osservanza è oggetto ai sensi del comma 15 dell'art. 55 del D. Lgs 19/2021 di sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 6.000,00.

**Piano d'azione *Xylella fastidiosa* - 2021**

22

Ruolo dei soggetti	
Soggetti	Attività
Osservatorio	Coordinamento
Proprietari- Gestori - Comuni – ANAS - Consorzi Bonifica- Ferrovie- autostrade	Applicazione misure fitosanitarie contro lo stadio giovanile del vettore
Imprenditori agricoli	Applicazione misure fitosanitarie contro lo stadio adulto del vettore
Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF)	Applicazione trattamenti prima della rimozione delle piante infette
Carabinieri Forestali	Controllo applicazione misure fitosanitarie contro i vettori

**12 AUTORIZZAZIONE SITI DI PRODUZIONE**

In conformità a quanto disposto dall'articolo 24 del Reg. 1201/2020, la Regione Puglia autorizza i siti di produzione agli spostamenti di piante specificate coltivate in area delimitata al di fuori della medesima area quando sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- è registrato conformemente all'articolo 65 del Reg. (UE) 2016/2031;
- è stato autorizzato dall'autorità competente come sito dotato di protezione fisica contro l'organismo nocivo specificato e i suoi vettori;
- è stato sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni da parte dell'autorità competente, nel periodo più adatto.

I siti di produzione autorizzati, devono inoltre ottemperare alle prescrizioni disposte dall'Osservatorio e sono comunicati al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Ruolo dei soggetti	
Soggetti	Attività
Osservatorio	Responsabile attuazione

**13 CONTROLLI UFFICIALI**

Si effettuano controlli ufficiali:

- sulla movimentazione delle specie specificate;
- sull'applicazione delle misure fitosanitarie **obbligatorie** di lotta ai vettori;
- nei vivai.

L'Osservatorio si avvale dei Carabinieri Forestali per i controlli ufficiali inerenti:

- Movimentazione delle specie specificate**  
I controlli documentali finalizzati alla verifica dello spostamento delle specie specificate sono effettuati in tutto il territorio regionale, con maggiore concentrazione negli spostamenti in uscita dalle aree delimitate; tali controlli sono effettuati lungo le strade, in prossimità di accessi autostradali, presso i centri di produzione e commercializzazione, mercati, fiere.
- Applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di lotta alla fase giovanile dei vettori**  
I controlli diretti a verificare il rispetto dell'applicazione delle misure di lotta contro gli stadi giovanili dei vettori (lavorazione dei terreni), **sono eseguiti a partire dall' 11 maggio 2021 sino al 30 giugno 2021** e sono effettuati in tutti i terreni, agricoli ed extra agricoli, pubblici e privati, aree di servizio lungo le strade, scarpate stradali e ferroviarie, sponde di canali, pertinenze di stazioni di servizio stradali e aree destinate al verde pubblico, aree demaniali.

**Piano d'azione *Xylella fastidiosa* - 2021**

23

Il controllo del territorio, finalizzato all'effettiva realizzazione delle attività può essere realizzato anche mediante un rilievo aerofotogrammetrico per individuare le superfici sulle quali non siano state applicate le azioni obbligatorie.

Tali controlli sono effettuati con la seguente priorità:

1. nelle aree delimitate in cui si attuano misure di eradicazione e per le piante monumentali che non sono state estirpate ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201;
2. nella zona cuscinetto;
3. nella zona contenimento;
4. nel rimanente territorio regionale per le lavorazioni meccaniche dei terreni.

**1.3 Applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di lotta alla fase adulta dei vettori**

I controlli relativi all'applicazione delle misure di lotta contro gli adulti dei vettori (trattamenti chimici), sono eseguiti a partire **dall'1 luglio 2021 sino a novembre 2021** e sono rivolti alle aziende agricole che conducono oliveti nelle aree delimitate in cui tali misure sono obbligatorie. I controlli sono eseguiti a campione, con la seguente priorità:

1. nelle aree delimitate in cui si attuano misure di eradicazione
2. nella zona cuscinetto
3. nella zona contenimento.

I controlli sono eseguiti in tutte le aziende in agro di Monopoli e Polignano in cui sono state attuate misure di eradicazione e non sono stati estirpati gli olivi monumentali ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201.

Il controllo è eseguito attraverso la visura del registro dei trattamenti compilato ai sensi dei commi 3 e 4 -art. 16 del D. Lgs n° 150/2012 e del comma 3 -art. 42 del DPR 290/2001, con la relativa documentazione e la verifica del possesso del patentino.

**2. Vivai**

I controlli nei vivai, registrati ai sensi dell'art. 65 del Reg. UE 2016/2031 e ubicati sia nelle aree delimitate che nell'area indenne, sono eseguiti dall'Osservatorio con il supporto dei Carabinieri Forestali.

Ai sensi del comma 15 dell'art. 55 del D. Lgs 19/2021, il mancato rispetto delle misure fitosanitarie obbligatorie di lotta ai vettori, comporta l'applicazione di sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 6.000,00.

L'Autorità portuale e aeroportuale effettua i controlli sulla movimentazione presso porti, aeroporti con il supporto dell'Osservatorio fitosanitario regionale.

Ruolo dei soggetti	
Soggetti	Attività
Osservatorio	Controlli ufficiali
Carabinieri Forestali	Attività di controllo sulla movimentazione e sulle misure di lotta ai vettori
Autorità portuale e aeroportuale	Attività di controllo sulla movimentazione
ARIF	Supporto nell'attività di controllo nei vivai

**Piano d'azione *Xylella fastidiosa* - 2021****14 FORMAZIONE**

L'Osservatorio, in collaborazione con il mondo della ricerca scientifica, organizza un corso di formazione/aggiornamento per i tecnici contrattualizzati da ARIF per svolgere l'attività di monitoraggio in applicazione del Reg. UE 2020/1201.

La Regione Puglia, in collaborazione con il mondo della ricerca scientifica, promuove specifici percorsi formativi finalizzati a favorire la diffusione della conoscenza in materia di protezione delle piante e a supportare tecnici agricoli (Organizzazioni professionali agricole, Organizzazione dei produttori ecc.) e imprenditori agricoli nell'adozione di strategie di lotta alla *Xylella fastidiosa* e al vettore. Le attività formative saranno svolte mediante webinar, seminari o in campo se possibile.

Ruolo dei soggetti	
Soggetti	Attività
Osservatorio	Formazione e aggiornamento
Istituzioni scientifiche	Supporto scientifico
Organizzazioni professionali agricole	Attività di controllo sulla movimentazione
	Organizzazione attività

**15 COMUNICAZIONE**

Come previsto dall'art. 34 del Reg. UE 2020/1201, "Il Servizio fitosanitario regionale sensibilizza il pubblico e gli operatori professionali in merito alla minaccia costituita dall'organismo specificato, nonché in merito alle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione." Al fine di informare il pubblico e gli operatori professionali delle misure disposte, Arif, con il coordinamento dell'Osservatorio fitosanitario regionale, cura l'installazione di una segnaletica stradale che identifichi i confini delle aree delimitate.

L'Osservatorio definisce le attività di comunicazione, diversificate rispetto al pubblico cui la comunicazione intende rivolgersi, sulla base del messaggio da trasmettere in funzione delle modalità selezionate (personali, impersonali) e adattandolo ai differenti veicoli mediatici che si intendono utilizzare.

**15.1 Comunicazione e informazione agli Enti del territorio per la lotta al vettore**

Nella prima fase di attuazione del Piano, si prevede di realizzare incontri informativi nel rispetto delle normative anti Covid-19 con istituzioni, comuni, associazioni professionali, imprese, operatori e cittadini, allo scopo di sensibilizzare gli interlocutori sull'importanza di condurre una rigorosa lotta all'insetto vettore di *Xylella fastidiosa* per prevenire la diffusione del batterio nel territorio regionale.

In questa fase si intende attivare un canale di comunicazione con ANCI Puglia (Associazione dei Comuni) per assicurare un'informazione capillare nel territorio.

L'attività informativa trova un supporto fondamentale nel Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia (SIT). Sul SIT è realizzato il sito web dedicato [www.emergenzaXylella.it](http://www.emergenzaXylella.it) nel quale vengono pubblicate ed aggiornate le seguenti informazioni e servizi:

- Normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- Documentazione scientifica;
- Atti amministrativi prodotti dall'Osservatorio fitosanitario regionale;
- Applicazione WebGIS, per visualizzare i punti rilevati nel contesto di un'azione di monitoraggio integrato con le zone delimitate (tutti i punti sono strutturati in base alla specie delle piante, alle date e ai risultati di laboratorio);
- Consultazione e visualizzazione dei risultati del monitoraggio e della delimitazione delle aree;
- Risultati del monitoraggio dei vettori responsabili della trasmissione del batterio;
- Servizi WMS, per visualizzare i dati cartografici in un client desktop diverso dal client WebGIS, per integrare i dati GIS personali;
- Servizio di ricerca mirata di dati catastali che può essere utilizzato per determinare la zona delimitata e per capire ove cade la pianta infetta o monitorata;

**Piano d'azione *Xylella fastidiosa* - 2021**

25

- Comunicazioni istituzionali;
- link utili.

**15.2 Il cruscotto**

L'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia si avvale della collaborazione di ARIF e InnovaPuglia al fine di fornire agli organismi preposti informazione ufficiale, puntuale e continuativa sulla diffusione della *Xylella fastidiosa* in Puglia.

Le informazioni riguardanti le attività di sorveglianza e monitoraggio sono raccolte in un database centralizzato gestito da Innova Puglia contenente almeno le seguenti informazioni:

<b>Campo</b>	<b>Contenuto</b>
Pianta campionata	Codice ID
Maglia ispezionata	Codice ID
Zona di sorveglianza	Nome
Per area con misure di contenimento	Cuscinetto/contenimento
Natura Monitoraggio	Piano di azione/da pianta infetta
Livello di rischio	Alto/Base
Data Prelievo	Data
Land Use	Olivo/Fruttilifero/Altro
Specie	Data
Monumentale	Si/No
Sintomatico	Si/No
Provincia	Codice
Comune	Codice
Laboratorio	Nome
Data esito analisi	Data
Esito Analisi	Positivo/Negativo
Data atto di ingiunzione abbattimento	Data
Data abbattimento pianta infetta	Data
Soggetto attuatore abbattimento	Proprietario/ARIF
Motivi mancato abbattimento	Descrizione

Il database alimenta il cruscotto del Servizio fitosanitario regionale utile per monitorare l'evoluzione delle attività e per la comunicazione istituzionale agli organismi preposti. Il cruscotto si compone di tabelle riassuntive che descrivono:

- l'evoluzione mensile dei procedimenti di campionamento in campo;
- per ciascun mese, l'indicazione dei procedimenti chiusi o per esito negativo di analisi o per abbattimento delle piante rinvenute positive;
- il dato totale dell'attività al fine di verificare l'avanzamento generale delle attività e, in particolare, il progressivo avvicinamento ai target fissati dal Piano di sorveglianza.

Piano d'azione *Xylella fastidiosa* - 2021

26

	ATTIVITA' DEL MESE		PROCEDIMENTI CHIUSI			Commenti
	Superficie ispezionata (ha)	Campioni prelevati (numero)	Campioni analizzati (numero)	Campioni positivi (numero)	Piante abbattute (numero)	
Aprile						
Maggio						
Giugno						
....						
<b>Totale</b>						
<b>TARGET</b>	%	%				

Le tabelle sono riprodotte per ciascuna area sottoposta a sorveglianza e in funzione della natura del monitoraggio ovvero a seconda che si tratti di "Sorveglianza da piano di azione" o eventuale "Sorveglianza da ritrovamento pianta infetta". Ulteriore livello informativo viene offerto dalla seguente tabella che riprodurrà i tempi medi per ciascun processo:

TEMPISTICA DEL PROCESSO	Durata (giorni)
Tempo medio da raccolta a esito analisi	
Tempo medio da analisi ad ordinanza di abbattimento	
Tempo medio da ordinanza ad abbattimento	

## Ruolo dei soggetti

Soggetti	Attività
Osservatorio	Comunicazione istituzionale
Istituzioni scientifiche	Supporto scientifico
ARIF	Comunicazione nelle aree delimitate (cartellonistica stradale)
InnovaPuglia	InnovaPuglia
ANCI- Comuni- Organizzazioni Professionali	Supporto nell'attività di comunicazione e divulgazione.

## 16 RUOLI E RESPONSABILITÀ

Organismo	Ruolo	Base Giuridica
Osservatorio Fitosanitario Regionale	Competente per la gestione delle misure di emergenza fitosanitaria	D. Lgs 19/2021
ARIF	Agenzia Regionale per le Attività Irrighe e Forestali, responsabile dell'attuazione misure fitosanitarie	L. R. 19/2019
Innova Puglia	Società <i>in house</i> della Regione Puglia per il supporto informativo	DGR 1404/2014
Laboratori	Prove di laboratorio	Accordi /Convenzione
Carabinieri Forestali (CCFF)	Organo di pubblica sicurezza con compiti particolari in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare	Convenzione

